

D.L. 104 DEL 14.8.2020

Decreto Agosto

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Art. 1 – Nuovi ammortizzatori sociali

I Datori di lavoro avranno a disposizione ulteriori 9+9 settimane di ammortizzatore sociale con Causale Covid-19 (come disciplinato dagli artt. 19-22quinquies DL 18/2020 e successive modificazioni) da fruirsi nel periodo 13.7.2020 – 31.12.2020.

Per i datori di lavoro che abbiano già la autorizzazione ai trattamenti dopo il 12.7.2020, detti periodi saranno da considerare come facenti parte le prime 9 settimane di cui al presente articolo.

Le prime 9 settimane non prevedono il pagamento del contributo addizionale.

Le ulteriori 9 settimane potranno invece essere riconosciute solo ai datori di lavoro ai quali siano state già interamente autorizzate le prime 9 settimane e prevedono un contributo addizionale, legato alla riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

Detto contributo sarà (sulla base delle ore di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa)

- del 18% se non vi è stata riduzione del fatturato;
- del 9% se la riduzione è stata inferiore al 20%;
- non saranno assoggettate al contributo addizionale le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019.

La domanda deve essere presentata all'INPS corredata di autocertificazione legata alla riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota del 18%.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il primo termine è il 30.9.2020.

In caso di prestazioni con pagamento diretto da parte di INPS, il datore di lavoro dovrà, a pena di decadenza, trasmettere all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 gg dalla data di concessione del trattamento. In fase di prima applicazione il primo termine è il 30.9.2020.

Sono stati anche slittati i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale: 31.8.2020 per le domande di Cassa Covid-19 in scadenza al 31.7.2020 ed al 30.9.2020 per le domande di Cassa Covid-19 e ordinarie in scadenza al 31.8.2020.

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ammortizzatori sociali

I datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 (e

parzialmente per periodi successivi al 12.7.2020) dei trattamenti di cui agli artt. 19-22quiquies del DL 18/2020 potranno fruire dell'esonero dei versamenti contributivi a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi da fruirsi entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, esclusi i premi dovuti a INAIL e ferma l'aliquota di compiuto delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 4 – Fondo nuove competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Art. 5 – Proroga di Naspi e Dis-Coll

Le prestazioni terminate nel periodo 1.5.2020 – 30.6.2020 sono prorogate di ulteriori 2 mesi a decorrere dal primo giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Decreto Rilancio.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31.12.2020 i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che, dopo l'entrata in vigore del decreto agosto, assumono lavoratori a tempo indeterminato (escluso il contratto di apprendistato e il lavoro domestico) o che trasformano i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto l'esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, e sino al limite di € 8.600,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della contribuzione dovuta.

Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i premi ed i contributi Inail.

L'esonero è escluso per l'assunzione dei lavoratori che hanno già avuto con il medesimo datore di lavoro un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti.

Art. 14 – Divieto di licenziamento per GMO

I datori di lavoro che non abbiano interamente fruito gli ammortizzatori sociali Covid-19 (art. 1) ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3) non possono avviare procedure di licenziamento collettivo (L. 223/91 artt. 4, 5 e 24) o individuale per GMO (art. 3 e 7 L. 603/66) e rimangono sospese le procedure avviate dopo il 23.2.2020.

Il divieto di licenziamento non si applica ai licenziamenti motivati da fallimento (senza esercizio provvisorio), liquidazione (senza continuazione anche parziale dell'attività e senza procedure di trasferimento d'azienda o di ramo di azienda), cessazione definitiva dell'attività di impresa, o ai licenziamenti disposti a seguito di accordi collettivi aziendali, stipulati con le OOSS

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano adesione volontaria dei lavoratori e un incentivo alla risoluzione del rapporto.

I Datori di lavoro che hanno proceduto a licenziamenti per GMO nel 2020 possono revocare in qualsiasi momento il licenziamento e contestualmente attivare la procedura di cassa integrazione Covid-19. in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri e sanzioni a carico del dator di lavoro.